

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 20.12.2011

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SOFTAIR (SPORT CON REPLICHE AD ARIA COMPRESSA).

L'anno *duemila undici* addì *venti* del mese di *dicembre*, il Sindaco Salvi Geom. Claudio

A seguito di segnalazioni pervenute da parte delle insegnanti della scuola dell'infanzia di Ponte Giurino circa il ritrovamento di pallini della dimensione di circa mm. 6 nel cortile della scuola, pallini utilizzati nel gioco del soft - air era stata emessa Ordinanza Sindacale n.32 del 08/11/2011 (Ufficio SINDACO - Prot. n. 6021/cat. 1 - classe 6) con la quale veniva ordinato il DIVIETO ASSOLUTO di giocare al soft - air su tutto il territorio comunale.

A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza, questo Ufficio ha ricevuto richieste di spiegazioni e di incontro solamente da parte di alcuni cittadini praticanti lo sport del soft-air ma non da Associazioni direttamente contattate da questo Ufficio in quanto praticanti detta disciplina neo territorio comunale.

Si è presentato a questo ufficio unicamente il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002]; Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C3206-12000 A (101) del 29-02-1992]; Ente Nazionale di Promozione Sociale [iscrizione n°77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Legge 7-12-2000 n.383] ed è iscritto all'Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale.

Grazie all'intervento dei Sigg.ri Avv.ti Dimichele Antonio e Rendina Paolo procuratori del C.S.E.N. si è venuto pertanto a conoscenza che il Soft-air è sport riconosciuto da C.O.N.I. e disciplinato da Regolamenti tecnici, arbitrali e da un Codice Etico.

Dalla documentazione prodotta è di tutta evidenza che lo sport del soft-air è inoffensivo e che le repliche (strumenti di gioco) sono di libera vendita e, perciò, che per il loro utilizzo non sia necessaria alcuna licenza e/o autorizzazione. In detti regolamenti è comunque previsto che, anche ai fini assicurativi, per praticare detta disciplina sia consigliato l'utilizzo di protezioni facciali e pallini eco-compatibili.

La promozione dello sport e di attività aggregative in generale è obiettivo di programma di questa Amministrazione anche in coordinamento con Associazioni operanti nel territorio e/o Enti di Promozione Nazionale.

DATO ATTO:

che questa tipologia di sport può diventare pericoloso per la pubblica incolumità esclusivamente laddove praticato in assenza delle dovute protezioni facciali.

che per la pratica dello sport del Soft-Air non è richiesta alcuna autorizzazione e/o licenza da

parte degli Organi di P.S. ma, semmai, una preventiva comunicazione al fine di meglio organizzare le attività sportive che si svolgono nel territorio comunale.

che nel centro abitato la pratica del soft-air, se non preventivamente autorizzata, risulterebbe pericolosa per la cittadinanza dovendosi invero privilegiare luoghi idonei a tale scopo quali, a mero titolo esemplificativo, centri sportivi, aree recintate e/o zone boschive.

RITENUTO per tutto quanto sopra, emanare apposita ordinanza onde regolamentare la pratica dello sport del soft -air nel territorio comunale laddove incompatibile con le garanzie di incolumità pubblica nel solo centro abitato.

VISTI:

la legge n. 110/75;

la legge n. 526/99;

il decreto legislativo n. 362/01

la circolare n. 559 del 31.10.1996

il decreto legislativo n. 204 del 26.10.2011;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00 - TUEL;

ORDINA

il DIVIETO ASSOLUTO della pratica dello sport del Soft-Air nel centro abitato e/o comunque a meno di 50 metri da case/caseggiati laddove non preventivamente comunicata la pratica sportiva alle competenti autorità da parte delle Associazioni / Enti organizzatori.

DISPONE

- ⇒ che la presente ordinanza venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
- ⇒ che la presente ordinanza venga trasmessa all'ufficio di polizia locale per quanto di competenza.
- ⇒ a revoca dell'ordinanza n. 32 del 08.11.2011;

In caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice di procedura penale.

Avverso la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore SINDACO

SALVI GEOM. CLAUDIO

Reg. pubb.ni n. 593

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2011 al 05-01-2012

Lì 21-12-2011

Il Funzionario Incaricato
MOIOLI NATALIA

Reg. notifiche n. _____

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemila undici, addì _____ del mese di _____ in
Berbenno ho notificato il presente avviso al Sig. _____
mediante _____ consegna _____ di _____ copia _____ a

Il Ricevente

Il Messo Comunale
